

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

G. Antonietti

ISEO

Deliberazione del CONSIGLIO DI ISTITUTO

OGGETTO: **Approvazione modalità pubblicazione risultati dello scrutinio di fine anno delle classi intermedie a.s. 2021-22**

RIUNIONE n° **4** del 9 maggio 2022 – DELIBERA N°

24

Nell'anno 2022, addì nove maggio, alle ore 18.30, nella sala delle riunioni, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, sotto la presidenza del Sig. Enrico Beduzzi.

Sono presenti i sigg.: Parzani Diego, Belli Laura, Maio Marialuigia, Maiolino Sebastiano, Parasiliti Antonino, Tiburzi Roberta, Beduzzi Enrico, Caldarola Daniela, Capretti Monica, Stefini Giuseppe, Lancini Paolo, Genesi Gilberto, Giuliano Maddalena, Ziliani Luisella.

Sono assenti i sigg: Bartolini Luca, Crotti Elisabetta, Purpura Marco, Marini Davide, Sarzenti Michele.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

TENUTO CONTO del DPR. n°249 del 24 giugno 1998 [“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”], art. 2 comma 2 che recita: “la comunità scolasticatutela il diritto dello studente alla riservatezza”.

VISTO il DL n°196 del 30 giugno 2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in particolare il Titolo VI – Istruzione, art. 96 [“Trattamento di dati relativi a studenti”], comma 2, che rimanda al DPR n° 249 del 24 giugno 1998, art. 2, comma 2, precisando che “restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati”

VISTA l’OM n° 92 del 5 novembre 2007, ed in particolare l’art.7, commi 1-2 [“Interventi successivi allo scrutinio finale”] e l’art. 8, comma 4 [“Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale”].

VISTO il DPR n°122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli art.2-3 del DL n°137 del 1° settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 169 del 30 ottobre 2008”, ed in particolare l’art. 4 [“Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado”], comma 6 ed art. 6 [“Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione”], comma 4, che recita “Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai sensi dell’art.96, comma 2, del DL. n°196 del 30 giugno 2003.

ALLA LUCE dei numerosi interventi e comunicati del Garante della privacy in cui si ribadisce che la pubblicazione degli esiti scolastici degli alunni non costituisce violazione della privacy [cfr. Newsletter Garante 12 dell’8 giugno 2000; Comunicato stampa del 14 giugno 2005; Vademecum del Garante “La privacy tra i banchi di scuola”].

TENUTO CONTO della normativa in vigore relativa al contrasto a Covid-19.

ALLO SCOPO di contemperare i principi di trasparenza e privacy

con la seguente votazione:

voti favorevoli **14**; voti contrari **0**; astenuti **0**

DELIBERA

di approvare la seguente modalità di pubblicazione dei risultati dello scrutinio finale delle classi intermedie nell'a.s. 2021-22:

1. Pubblicazione all'interno del registro elettronico del tabellone dei risultati dello scrutinio finale di ogni classe intermedia visibile a studenti e famiglie dell'intero gruppo classe.
2. Pubblicazione successiva in versione cartacea all'albo della scuola del tabellone dei risultati dello scrutinio finale di ogni classe intermedia.
3. Inserimento nei tabelloni dei risultati dello scrutinio finale della sola indicazione di <sospensione del giudizio> per gli studenti per i quali il consiglio di classe abbia rinviato la formulazione del giudizio finale.
4. Pubblicazione nel registro elettronico di comunicazione, visibile alle sole famiglie interessate, in cui sono riportate le specifiche carenze rilevate nelle singole discipline ed i voti proposti in sede di scrutinio nella materia o nelle materie nelle quali lo studente in sospensione di giudizio non abbia raggiunto la sufficienza
5. Inserimento nei tabelloni dei risultati dello scrutinio finale della sola indicazione di <non ammissione> per gli studenti non ammessi alla classe successiva.
6. Pubblicazione nel registro elettronico di comunicazione, visibile alle sole famiglie interessate, in cui sono riportate le specifiche carenze rilevate nelle singole discipline ed i voti attribuiti in ogni materia nel caso di allievi non ammessi alla classe successiva.
7. Pubblicazione nel registro elettronico – limitatamente agli allievi frequentanti le classi prime e seconde di ogni indirizzo di studi attivato nell'istituto e non ammessi alla classe successiva - di comunicazione, visibile alle sole famiglie interessate, relativa a suggerimenti di orientamento (o ri-orientamento) elaborati dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Marialuigia Maio

IL PRESIDENTE
Sig. Enrico Beduzzi